



EMENDAMETI PRESENTATI dalla RELATRICE (8 febbraio 2017)

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1005761>

4.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Servizi nei quali operano gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti e relativa formazione). – 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (QE) e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa vigente.

3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione.

4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2.

5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui al comma 4, intenda conseguire anche l'altro.

6. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;
- c) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche e servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- d) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
- e) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;
- f) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- g) servizi educativi per anziani;
- h) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;
- i) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- l) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- m) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- n) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura;
- o) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

7. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge. A tale corso di specializzazione possono iscriversi anche i laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche e i laureati in Scienze della formazione primaria. L'educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia potrà accedere al corso di laurea in Scienze della formazione primaria secondo modalità che sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. I laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche che abbiano conseguito complessivamente almeno 20

SUB EMENDAMENTI (Aggiornamenti al 15 febbraio 2017)

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01006776&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=si&stampa=si&toc=no

N.B. I sub emendamenti presentati sono tutti relativi agli artt. 4 e 13.

4.1/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

4.1/2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. L'educatore professionale socio-pedagogico, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
- c) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;
- d) servizi educativi per anziani;
- e) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;
- f) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- g) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- h) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- i) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura.

6-bis. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge. A tale corso di specializzazione possono iscriversi anche i laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche e i laureati in Scienze della formazione primaria.

6-ter. Il pedagogista, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;
- b) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche;
- c) servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- d) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- e) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze;

6-quater. Il pedagogista, nell'ambito dei servizi prestati presso le istituzioni scolastiche, opera – a supporto e in accordo con docenti e famiglie – in ambito educativo, formativo e pedagogico, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, potenziando l'inclusione e contribuendo all'individuazione precoce di eventuali comportamenti a rischio al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre forme di devianza e prevaricazione, nonché per favorire e promuovere processi di apprendimento attraverso l'uso di tecniche metodologiche consolidate, innovative, misurabili e sperimentali.

6-quinquies. La formazione universitaria e la specializzazione post-laurea sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di pedagogista in ambito scolastico. Le università, fatta salva l'autonomia didattica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), istituiscono un corso di perfezionamento post-laurea abilitante, di durata biennale, afferente all'area delle Scienze dell'educazione e della formazione, funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l'approfondimento dei precedenti e attuali studi in campo pedagogico, metodologico e didattico, della sociologia giuridica e della devianza, dei metodi della letto-scrittura nonché delle attività educative inerenti le principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap. Il corso prevede un numero non inferiore a 600 ore di tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi, nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.

6-sexies. Possono accedere al corso di perfezionamento post-laurea, di cui al comma 6-quinquies, esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93, nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

6-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge».

4.1/3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) servizi educativi ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e alla valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;».

CFU nei settori M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, SPS/07, SPS/08, M-DEA/01 possono essere ammessi a frequentare l'ultimo anno per complessivi 60 CFU di un corso della classe di laurea L-19 per conseguire il titolo di educatore professionale socio-pedagogico. In tale anno devono sostenere esami, frequentare tirocini e predisporre una tesi finale secondo un piano di studi specifico.

9. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni dei commi 6 e 7 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

Conseguentemente,

a) *sopprimere l'articolo 7;*

b) *aggiungere, in allegato, al disegno di legge la seguente tabella:*

crediti	SSD	titolazione
Da 16 a 24	M-PED/01 M-PED/02	Pedagogia dell'infanzia e della famiglia, immagini di infanzia e modelli di intervento, pedagogia del gioco, sostegno alla genitorialità, profili di professionalità e deontologia professionale nella prima infanzia, letteratura per l'infanzia, storia e organizzazione dei servizi per l'infanzia
Da 16 a 24	M-PED/03 M-PED/04	Metodologia e didattica del gioco e del movimento, psicomotricità educativa e preventiva, organizzazione dei contesti educativi per l'infanzia, profili di professionalità e deontologia professionale degli operatori per la prima infanzia, lavoro di <i>équipe</i> e progettazione educativa, osservazione del comportamento infantile, progettazione e valutazione degli interventi educativi per l'infanzia; tecnologie educative per la prima infanzia, prevenzione del disagio educativo ed inclusione nella prima infanzia, sostegno alla genitorialità, valutazione e documentazione della progettazione educativa
Da 8 a 16	M-PSI/01 M-PSI/04 M-PSI/08 PSI/09	Psicologia dell'infanzia, psicopatologia dell'età infantile, psicomotricità educativa e preventiva, osservazione del comportamento infantile, sostegno alla genitorialità, percezione di auto efficacia, lavoro in <i>équipe</i> e prevenzione del <i>burn-out</i> nel contesto dei servizi per l'infanzia
Da 0 a 16	M-DEA/01 SPS/07 SPS/08	Condizione dell'infanzia nella società contemporanea, Origini, sviluppo, modelli e organizzazione dei servizi per l'infanzia; sociologia dell'infanzia e della famiglia, i servizi per l'infanzia strumento di inclusione sociale
Da 4 a 9		Tirocinio
Da 3 a 12		Laboratori professionalizzanti per l'educatore dei servizi nella prima infanzia
Da 0 a 8		Crediti a scelta dello studente (preferibilmente attinenti il corso di studi quali: educazione al sonoro, educazione al disegno infantile, linguistica italiana...)
Da 2 a 4		Prova finale

4.2

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «per l'infanzia» con le seguenti: «dall'infanzia all'adolescenza».

4.4

[BLUNDO, SERRA](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «servizi educativi nelle istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alle attività educative connesse con le problematiche afferenti ai metodi della letto-scrittura».

4.5

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «aspetti educativi» inserire le seguenti: «e della mediazione».

4.6

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere il comma 2.

4.7

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sopprimere la seguente: «non» e sopprimere le parole da: «né costituiscono» sino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.1/4

[SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, dopo le parole: «L-19 a indirizzo specifico», inserire le seguenti: «, che preveda una formazione specifica sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap».

4.1/5

LA RELATRICE

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università» con le seguenti: «dalle università in cui il suddetto corso è attivato».

4.1/6

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, alla tabella ivi richiamata aggiungere la seguente riga: «da 16 a 24 - Titolazione - Competenze acquisite in attività socio-educative rese in ambito non formale e certificate da enti di terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

4.1/7

LA RELATRICE

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, alla tabella ivi richiamata, colonna: «Settore scientifico-disciplinare», sostituire la parola: «PSI/09» con la seguente: «SPS/09».

4.1/8

[SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 8.

4.1/9

[DI GIORGI](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge».

Conseguentemente, aggiungere, in allegato, al disegno di legge la seguente tabella:

Crediti	Settore Scientifico disciplinare	Titolazione
da 16 a 24	M-PED/01 M-PED/02	Pedagogia generale e sociale, storia dell'educazione, storia delle istituzioni educative, pedagogia interculturale per l'inclusione, educazione degli adulti, letteratura per l'infanzia
da 16 a 32	M-PED/03 M-PED/04	Metodologia e didattica del gioco e dell'animazione, metodologie e tecniche del lavoro di gruppo, modelli di mediazione didattica, didattica museale, fondamenti di didattica e ricerca educativa, lavoro di <i>équipe</i> e progettazione educativa, progettazione e valutazione degli interventi educativi, educazione ambientale, tecnologie educative, educazione ai mass media prevenzione del disagio educativo ed inclusione, pedagogia speciale, della marginalità e della devianza, metodologia della ricerca educativa
da 0 a 16	M-DEA/01 SPS/07 SPS/08	Sociologia della devianza, sociologia della famiglia, sociologia dei processi di inclusione ed esclusione sociale, sociologia dell'educazione, antropologia delle migrazioni
da 4 a 9		Tirocinio
da 3 a 12		Laboratori professionalizzanti per l'educatore professionale socio pedagogico
da 0 a 8		Crediti a scelta dello studente (attinenti al corso di studi e da scegliere all'interno di un'offerta definita localmente)
Da 0-8		Crediti a scelta dello studente (preferibilmente attinenti il corso di studi quali: educazione al sonoro, educazione al disegno infantile, linguistica italiana...)
da 2 a 4		Prova finale

4.1/10

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 9.

4.1/11

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 9, dopo le parole: «commi 6 e 7» sopprimere la seguente: «non» e sopprimere le parole da: «né costituiscono» sino alla fine del comma.

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 13**13.1****LA RELATRICE**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Disposizioni finali e transitorie) – 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolge l'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

3. Chi è in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale o ha svolto attività di educatore con contratto di almeno dodici mesi, acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo per complessivi 60 crediti organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di Scienze dell'educazione delle università, anche con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere conseguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Chi svolge attività di educatore dei servizi educativi per l'infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a tre anni, acquisisce la qualifica di educatore socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia previo superamento di un corso per complessivi 60 crediti a indirizzo specifico organizzato dalle facoltà di Scienze dell'educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresì direttamente la qualifica di pedagogista chi è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di pedagogista o chi, pur in possesso di altra laurea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che definiscono il pedagogista di cui all'articolo 9, opportunamente documentate.

6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche, hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettivamente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19 e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire le conoscenze e le competenze mancanti del proprio curriculum.

7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 3 e 4 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore».

13.1/1**PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività di educatore», aggiungere le seguenti: «e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3».

13.1/2**PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «del datore di lavoro», aggiungere le seguenti: «ovvero dichiarazione o attestazione dell'ente di terzo settore, o di un organismo che persegua scopi educativi e formativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con indicazione delle competenze acquisite ai sensi del medesimo decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13».

13.1/3**PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire le parole: «entro l'anno scolastico 2001/2002» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge» e dopo le parole: «scuola magistrale» aggiungere le seguenti: «, o equipollente.».

13.1/4**PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.1/5**PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 4, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «anche presso enti di terzo settore ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.».

13.1/6**LA RELATRICE**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 6, sostituire le parole: «dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione» con le seguenti: «dalle università in cui è attivato il corso di laurea della classe L-19».

13.1/7**ELENA FERRARA**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti e criteri e le modalità di attuazione del presente comma.».

13.1/8**PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13» dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 6 siano titolari di un contratto di lavoro, gli oneri del corso di cui al medesimo comma sono a carico del datore di lavoro».

13.1/9**ELENA FERRARA**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-sanitario chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 7, comma 3, risulti regolarmente iscritto all'Albo B degli psicologi italiani, ovvero all'Albo A e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia svolto l'attività di educatore in ambito socio-sanitario per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) abbia conseguito o acquisisca entro 3 anni, complessivamente almeno 60 CFU nei settori MED/05, MED/42, MED/48, M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 presso un corso di laurea della classe L/SNT2.

7-ter. Il pedagogista che abbia anche l'abilitazione alla professione di psicologo, svolge, oltre a quanto definito all'articolo 9, attività clinica di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito pedagogico».

13.1/10**SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI**

All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», aggiungere in fine, il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione, è stabilito il compenso orario minimo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che operano negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'entità del compenso è adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente».